

STATUTO dell'Associazione Culturale SApIE **Società per l'Apprendimento e l'Istruzione informati da Evidenza**

TITOLO I: Disposizioni generali

Art. 1. Denominazione. È costituita l'Associazione culturale SApIE, nella forma estesa: Società per l'Apprendimento e l'Istruzione informati da Evidenza.

Art. 2. Sede. L'Associazione ha sede in Firenze, Via Laura n. 48 presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia. dell'Università degli Studi di Firenze.

Art. 3. Oggetto sociale e durata. L'Associazione è un'istituzione indipendente, apartitica e senza finalità di lucro rivolta a insegnanti, professionisti della formazione, ricercatori interessati a produrre e diffondere conoscenze sull'insegnamento e apprendimento efficace, basate su evidenze scientifiche. L'Associazione si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti degli associati e di elettività delle cariche associative. La durata dell'Associazione è posta fino al 31/12/2030. L'Associazione potrà essere prorogata, con delibera dei soci.

Art. 4. Scopo. L'Associazione ha, più specificatamente, lo scopo di favorire:

- una cultura dell'istruzione basata su evidenza scientifica (Evidence Based Education, EBE) volta a soluzione di problemi concreti che emergono nella didattica viva;
- la ricerca di un rapporto stretto con i Centri e le Associazioni dell'EBE attive a livello internazionale;
- una stretta collaborazione tra Università e Scuola;
- un atteggiamento critico verso stereotipie o mode presenti nel mondo dell'educazione, a favore di una concezione scientifica e sperimentale;
- integrazione tra ambiti di ricerca scientifica convergenti sulla istruzione (quali Scienze dell'Istruzione, Psicologia, Neuroscienze);
- innovazione metodologica e tecnologica, in particolare volta a soluzioni inclusive ed efficaci di apprendimento universale (soggetti con Bisogni Educativi Speciali, modelli di Design for All);
- certificazione della qualità dell'istruzione basata su evidenze; capitalizzazione del sapere didattico, creazione di archivi e repository, uso di video di modelli di istruzione efficace.

L'Associazione provvederà ad attuare ogni iniziativa e a esercitare ogni attività necessaria o meramente opportuna al fine del raggiungimento dei propri scopi statutari e, in particolare a:

- partecipare a un network internazionale;
- curare pubblicazioni, organizzare congressi ed eventi, elaborare progetti di ricerca e modelli di qualità, svolgere attività di formazione e aggiornamento;
- stabilire accordi e collaborare con organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali su tematiche congrue con le finalità dell'Associazione.

L'Associazione, per poter raggiungere il proprio scopo sociale, potrà svolgere attività collaterali e strumentali, anche commerciali, collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da organismi e associazioni aventi scopi simili.

TITOLO II: I Soci

Art. 5. Associati. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche maggiorenni e le persone giuridiche che per motivi di lavoro, di studio o per interesse vogliono partecipare all'attività dell'Associazione stessa. Sono aderenti all'Associazione:

- a) i Soci Fondatori;
- b) i Soci Onorari;
- c) i Soci Sostenitori;
- d) i Soci Ordinari.

Sono Soci Fondatori i presenti all'atto costitutivo dell'Associazione SApIE e che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione. Sono Soci Onorari coloro che per particolari meriti scientifici, culturali, sociali e istituzionali sono insigniti dall'Associazione nel corso della sua esistenza. Sono Soci Sostenitori tutti coloro che intendono sostenere l'Associazione (istituzioni, soggetti pubblici o privati). Sono Soci Ordinari coloro che intendono aderire all'Associazione. I Soci Ordinari si suddividono in due categorie:

- I. sezione Professionale: raccoglie chiunque sia interessato alle finalità dell'Associazione a scopo di formazione professionale;
- II. sezione di Ricerca: raccoglie membri appartenenti alle istituzioni universitarie e di ricerca, o anche esterni, impegnati in particolari progetti pertinenti con le finalità dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e in nessun modo può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso da parte dell'associato.

Art. 6. Ammissione. Possono aderire all'Associazione:

- persone fisiche maggiorenni
- circoli ed enti;
- enti pubblici o privati.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a) indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza e numero di un documento di identità, recapito e-mail;
- b) indicare la tipologia di socio;
- c) pagare la quota sociale che dovrà essere stabilita dal Consiglio Direttivo.

In assenza di una comunicazione di respingimento, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, quest'ultima si intende tacitamente accolta dal Consiglio Direttivo. Le domande di adesione possono anche essere avanzate e valutate seduta stante durante le stesse attività di convegnistica a cui l'Associazione darà vita. L'iscrizione si intende perfezionata col versamento della quota sociale.

Le comunicazioni in merito all'ammissione a socio o al respingimento della richiesta di iscrizione potranno essere fatte anche mediante e-mail, all'indirizzo che il socio avrà comunicato nella domanda di iscrizione.

Art. 7. Recesso ed esclusione degli associati. I soci possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, notificando la propria volontà al Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata o tramite posta elettronica. Il recesso ha effetto a partire dal giorno stesso in cui il consiglio direttivo ha ricevuto la notifica.

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- per dimissioni volontarie;
- per decadenza, cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e per atti in violazione alle norme di Legge; in tal caso, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo previa contestazione dei fatti sopra riportati;
- per ritardato pagamento della quota associativa annuale; in tal caso, la morosità dovrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo;
- per decesso del socio;
- per indegnità.

Il provvedimento di esclusione e la relativa motivazione devono essere notificati al socio, anche a mezzo comunicazione all'indirizzo e-mail del socio. L'esclusione ha effetto dal ricevimento della comunicazione da parte del socio escluso. Il socio che intenda opporsi al provvedimento può presentare istanza di arbitrato, secondo quanto stabilito dall'art. 20 del presente Statuto, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione. In tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'arbitro stesso.

La partecipazione all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi competenti statutariamente. In particolare, i soci hanno i seguenti doveri:

- versare annualmente e regolarmente la quota associativa;
- contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;
- astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l'obiettivo dell'Associazione.

I diritti riconosciuti ai soci sono:

- la partecipazione all'Assemblea dei Soci;
- l'accesso ai documenti e agli atti riguardanti l'Associazione;
- il diritto al voto per le cariche sociali;
- il diritto al voto per modifiche statutarie e dei regolamenti;
- il concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.

TITOLO III. Organi e strumenti operativi

Art. 8. Organi dell'Associazione. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea degli Associati.

- b) Consiglio Direttivo
- c) Presidente;
- d) Vice Presidente;
- e) Segretario;
- f) Tesoriere

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 9. L'Assemblea degli Associati. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. Essa inoltre:

- a) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente;
- b) delinea gli indirizzi dell'attività sociale;
- c) delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- d) delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale qualora ciò sia consentito dalla Legge e dal presente Statuto;
- e) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da tanti associati che rappresentino almeno un terzo degli aderenti, oppure da almeno la metà dei Consiglieri.

L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale, ovvero, in caso di necessità, in qualunque altro luogo in Italia e all'estero.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione viene inviato ai soci mediante e-mail e/o affisso presso la sede.

L'Assemblea è validamente costituita e atta a deliberare qualora in prima convocazione sia presente almeno un terzo dei suoi membri; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di questo, su designazione dei presenti.

Viene riconosciuta la sovranità dell'Assemblea dei Soci, associati o partecipanti, e per ciascun socio è previsto il voto singolo in base all'art. 2532 comma 2 del C.C.

Il voto è previsto per i soli soci di età maggiorenni.

Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, maggiorenne, dispone di un solo voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni socio può ricevere fino ad un massimo di tre deleghe per ogni assemblea.

Art. 10. Deliberazioni. Ogni aderente all'Associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione; la delega può essere conferita esclusivamente ad altro aderente all'Associazione.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, l'astensione viene computata come voto negativo.

Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi degli aderenti.

Art. 11. Il Consiglio Direttivo. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un numero di membri che può variare da tre fino a un massimo di quindici, compreso il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Consiglio Direttivo, Presidente e Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea degli Associati. In caso di ex aequo è eletto il candidato più giovane. I Consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla cooptazione di un nuovo membro (il più votato); il Consigliere cooptato dura in carica fino all'assemblea successiva, al cui ordine del giorno deve essere posta la sostituzione del Consigliere cessato. Il nuovo Consigliere, così eletto, rimane in carica per il periodo residuo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere dimissionario.

Le nomine sono gratuite salvo diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e dimostrate.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che si rendono necessari per il regolare funzionamento dell'Associazione;
- b) l'ammissione di nuovi associati;
- c) la nomina del Tesoriere e la predisposizione annuale del rendiconto economico-finanziario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno la metà dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo e le stesse Assemblee dei Soci possono svolgersi in modalità telematica.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente dell'Associazione; in assenza di quest'ultimo, il Consiglio è presieduto da un altro Consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora sia presente almeno la metà dei suoi membri e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 12. Il Presidente. Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente opera sulla base delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta. Al Presidente spetta la nomina del Segretario dell'Associazione. Il

Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Infine, il Presidente redige il bilancio consuntivo, corredandolo da idonea relazione, da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e, quindi, all'Assemblea. Qualora se ne ravvisi la necessità, l'Assemblea degli Associati potrà conferire a uno o più soggetti poteri speciali ovvero più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 13. Il Vice Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle sue funzioni e ha l'uso della firma sociale. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 14. I libri sociali. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l'Associazione tiene il libro dei Verbali delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea degli Associati e il libro dei Verbali delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

TITOLO IV: Patrimonio e gestione finanziaria

Art. 15. Patrimonio ed entrate. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, nonché dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti eventualmente effettuati dai fondatori.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote annuali di Associazione e versamenti effettuati dai fondatori e da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- b) proventi per offerte di servizi vari a soci od a terzi;
- c) contributi volontari, lasciti, donazioni;
- d) entrate derivanti dallo svolgimento dell'attività;
- e) redditi derivanti dal suo patrimonio.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota annuale di iscrizione all'Associazione; l'adesione all'Associazione non comporta ulteriori obblighi di finanziamento oltre al versamento della predetta quota annuale. Rimane comunque facoltà dei soci effettuare ulteriori versamenti volontari a sostegno dell'attività sociale.

I versamenti si intendono effettuati a fondo perduto e, pertanto, non sono né rivalutabili né ripetibili in caso di scioglimento dell'Associazione ovvero in caso di scioglimento del rapporto associativo nei confronti dei singoli associati per effetto di morte, estinzione, recesso o esclusione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi, né per causa di morte.

Art. 16. Rapporti di Lavoro. L'Associazione, nei limiti del proprio bilancio ed in via accessoria, può acquisire le prestazioni necessarie all'esercizio dell'attività istituzionale e di quelle connesse anche mediante la stipulazione di rapporti di lavoro dipendente, di collaborazione o di altre forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportune.

Art. 17. Il rendiconto economico-finanziario. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni anno l'Associazione deve redigere un rendiconto economico-finanziario.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il rendiconto economico-finanziario è approvato dall'Assemblea dei soci entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio dell'anno precedente.

I bilanci devono essere inviati per mail ai soci o depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione dei soci che abbiano interesse alla loro lettura. L'eventuale richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 18. Avanzi di gestione. All'Associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 19. Scioglimento. In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta alla legge.

Art. 20. Clausola compromissoria. Qualunque controversia dovesse insorgere, in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Art. 21. Norme applicabili. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti.